Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 settembre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1970, n. **644**.

Modificazione alla tabella notarile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 8 novembre 1968 del consiglio notarile di Reggio Calabria, intesa ad ottenere l'emanazione di un provvedimento parzialmente modificativo della tabella notarile, al fine di annoverare fra i posti notarili della sede di Reggio Calabria, quelli assegnati agli ex comuni di Gallico e Gallina, i quali risultano incorporati nel comune di Reggio Calabria, in qualità di rioni del medesimo;

Visto il parere favorevole, in data 13 gennaio 1969, della corte di appello di Catanzaro;

Visto il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, relativo all'aggregazione, al comune di Reggio Calabria, dei comuni di Gallico e di Gallina;

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Vista la tabella notarile vigente, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697;

Ritenuta la necessità di adeguare la predetta tabella all'attuale situazione amministrativa, anche allo scopo di consentire l'osservanza integrale della norma di cui all'art. 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Sulla proposta del guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella notarile, di cui in premessa, è modificata, per la parte che concerne le sedi degli ex comuni di Gallico e Gallina, appartenenti al distretto notarile di Reggio Calabria, nel senso che i posti notarili attribuiti ai predetti ex comuni sono annoverati fra quelli della sede notarile di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1970

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. **645**.

Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione, da parte del sig. Poli Antonio, di due superfici di terreno site nel comune di Dovadola (Forlì) rispettivamente di mq. 587 e mq. 104, distinte in catasto al foglio 16 con i numeri 322 e 323..

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1970, n. **646**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Lepido Rocco », con sede in Motta di Livenza.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della associazione « Lepido Rocco », con sede in Motta di Livenza (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1970.

Facoltà di iscrizione dei dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio estero alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 976, concernente l'inclusione dell'Istituto nazionale per il commercio estero tra gli enti indicati nell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, per i quali continuano a trovare applicazione le norme contenute nei primi cinque commi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riguardante la facoltà di iscrizione dei dipendenti degli enti ivi previsti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza;

Vista la delibera adottata il 30 gennaio 1970 dal consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero concernente l'esercizio della predetta facoltà di iscrizione del personale dipendente alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

Ritenuto di approvare la predetta delibera;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la delibera adottata il 30 gennaio 1970 dal consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, relativa all'esercizio della facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 2.

La predetta delibera prevede:

l'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per tutto il personale assunto in servizio a decorrere dalla data del presente decreto e con effetto dalla data di assunzione;

l'iscrizione facoltativa alla predetta cassa, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data del presente decreto per tutto il personale in servizio a tale data e con effetto dal 1° del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande.

Art. 3.

Nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, cessa anche il trattamento di previdenza integrativo dell'assicurazione sociale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti previsto dall'art. 71 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961, sostituito dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1965 (conti A e B); conseguentemente cessa il versamento dei relativi contributi.

I trattamenti maturati o le somme accreditate nei citati conti alla data di opzione saranno corrisposti ai dipendenti all'atto della definitiva cessazione dal servizio, salvo che i relativi importi vengano destinati al riscatto di servizi o periodi secondo le norme vigenti per le casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Permane nei confronti del personale dell'istituto l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi e, ove ricorra, l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e quello del versamento del contributo all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

(8549)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.

Nomina di un membro presso la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 22748, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 101, con il quale venne

costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 4645 del 13 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1969, registro n. 8, foglio n. 347, con il quale il dott. ing. Pietro Caselli allora ingegnere capo del genio civile è stato nominato membro della commissione predetta in sostituzione del dott. Giuseppe Montefusco;

Considerato che il citato dott. ing. Caselli, ispettore generale, è stato trasferito ad altra sede, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione, in seno alla commissione succitata;

Vista la nota n. 4274 del 7 aprile 1970 del provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria - Perugia;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Andrea Ugolinelli, ingegnere capo del genio civile, con funzioni ispettive, è chiamato a far parte della commissione indicata nelle premesse, quale membro, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Pietro Caselli, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor Andrea Ugolinelli un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 477.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1970
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 319

(8548)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1970.

Nomina di un membro presso la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto i decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge, n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione stessa, i membri supplenti;

Vista la nota dell'ordine degli ingegneri della provincia di Firenze in data 15 settembre 1969, numero 1250/11/69, contenente la terna di ingegneri liberi professionisti;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor ing. Mario Focacci è nominato membro supplente della commissione indicata nelle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il membro effettivo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito al dott. Focacci un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Art. 3.

La relativa spesa, graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1970
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 321

(8547)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1970.

Nomina di membri presso la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24747 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 102, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86, fa obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare, per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione stessa, i membri supplenti;

Vista la nota n. 6277 del 3 aprile 1970 del provveditorato alle opere pubbliche di Ancona;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lucrezio De Figueiredo, consigliere della corte di appello di Ancona, è nominato presidente supplente in seno alla commissione indicata nelle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente effettivo, dott. Alberto Mauceri, presidente di sezione della corte di appello di Ancona.

Art. 2.

Il dott. ing Giuseppe Rubegni, ispettore generale del genio civile ed il dott. ing. Lamberto Gioacchini, libero professionista, sono nominati membri supplenti, in seno alla commissione stessa, per sostituire in caso di assenza o di impedimento i membri effettivi.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito ai componenti predetti, dott. De Figueiredo, dott. Rubegni e dott. Gioacchini, un gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1970
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 315

(8543)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1970.

Restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

SENTITI I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visti i regolamenti CEE n. 23/62 e n. 159/66 adottati dal consiglio della Comunità economica europea rispettivamente in data 4 aprile 1962 e 25 ottobre 1966, relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 2515/69, adottato il 9 dicembre 1969 dal consiglio della Comunità economica europea che modifica il regolamento n. 159/66 CEE, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1968, e successive modifiche ed aggiunte, concernenti le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli, in esecuzione del surrichiamato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visti gli articoli 9 e 29 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, nonchè l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea e il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Considerato che le modificazioni previste dall'art. 8 punto 2 del citato regolamento n. 2515/69 si applicano a decorrere dal 1° marzo 1970;

Ritenuta la necessità di prorogare le disposizioni relative alle restituzioni all'esportazione di cui trattasi, in applicazione dell'art. 10 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053;

Decreta:

Articolo unico

Sono prorogate fino alla data del 28 febbraio 1970 le disposizioni emanate con i decreti ministeriali 2 novembre 1968 e successive modifiche ed aggiunte per le restituzioni all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, degli agrumi, delle mandorle sgusciate, delle noci con guscio e senza guscio e delle nocciole sgusciate verso i Paesi non comunitari, previste dall'art. 5 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Per le restituzioni all'esportazione verso i Paesi non comunitari dei prodotti ortofrutticoli trasformati, le disposizioni di cui ai predetti decreti ministeriali 2 novembre 1968 e successive modifiche ed aggiunte sono prorogate fino a diversa regolamentazione dei competenti organi delle Comunità economiche europee e comunque non oltre il 31 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

(8092)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il « Borgo medioevale » in comune di Caserta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 marzo 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona circostante il « Borgo medioevale » nel comune di Caserta - frazione Caserta Vecchia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Caserta;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Caserta, dell'avv. Antonio Vignola, del geometra Francesco Rossi, del dott. Guido Fusco, della signora Angelina Alois, della signora Assunta Alois e del dott. Mario Melorio; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di importante valore estetico e tradizionale che ha conservato integre le caratteristiche morfologiche del suolo, del tutto spontanee e naturali rispetto al valore tradizionale medioevale del borgo di Caserta vecchia; inoltre la zona rappresenta un « quadro naturale » di rinomata bellezza godibile da innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, formati dalle strade e dalle caratteristiche mulattiere della zona, mentre la località stessa costituisce un importante belvedere da cui è possibile godere di un'eccezionale vasta veduta panoramica;

Decreta:

La zona circostante il Borgo medioevale sito nella frazione Caserta Vecchia del comune di Caserta ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal ciglio destro della strada Caserta vecchia-Casola, salendo verso Caserta vecchia, lungo il confine della particella 407, foglio 9 con le particelle 409 e 408 fino alla strada comunale Pozzo. Da questo punto si segue la strada comunale Pozzo fino ad incontrare la particella 364. Da questo punto si segue il confine tra le particelle 364 e 476 fino alla strada comunale Sommacco. Da questo punto si segue la strada comunale Sommacco fino al confine tra le particelle 450 e 349. Da questo punto si risale lungo detto confine e successivamente si prosegue lungo il confine tra le particelle 337 e 349; poi lungo quello tra le particelle 337 e 339; poi lungo quello tra le particelle 336 e 339, proseguendo poi lungo il confine tra le particelle 336 e 338, lungo quello tra le particelle 335 e 338 e successivamente lungo quello tra le particelle 332 e 338 fino ad incontrare la strada vicinale Feleco. Da questo punto si prosegue lungo detta strada seguendo il confine della particella 332 fino ad incontrare la strada comunale Lupara. Si segue quest'ultima sempre lungo il confine della particella 332 fino a dove inizia la strada vicinale Fontana Maddalena. Si prosegue per quest'ultima strada fino al confine tra le particelle 256 e 249; si procede per detto confine fino ad incontrare la particella 428; si attraversa in tale punto il sentiero campestre e si prosegue lungo il confine tra le particelle 416 e 248 fino al limite di confine tra i fogli numeri 9 e 8. Di qui si prosegue lungo il confine tra la particella 416 del foglio n. 9 e la particella 231 del foglio n. 8 fino ad incontrare la particella 232 del foglio n. 8. Da questo punto seguendo il confine tra le particelle 232 e 231 si arriva alla strada provinciale Mezzano-Casola, che si attraversa proseguendo poi lungo il confine tra le particelle 535 e 672, poi lungo quello tra la particella 525 e il sentiero campestre; poi lungo quello tra la particella 754 e detto sentiero fino ad incontrare la strada S. Pietro. Si prosegue verso sud lungo detta strada fino ad incontrare il confine della particella 540 che si costeggia lungo il sentiero fino al confine con la particella 541. Da questo punto si segue il confine tra le particelle 540 e 541; poi quello tra le particelle 538 e 541; poi quello tra le particelle 538 e 542 fino ad incontrare la strada. Si risale questa lungo il confine della particella 542 fino ad incontrare il confine tra le particelle 542 e 536. Si risale lungo detto confine fino al punto che disterà m. 20 da

ciglio a sud della strada provinciale Mezzano-Casola; da questo punto si prosegue lungo una linea immaginaria distante 20 metri dal predetto ciglio sud, parallelamente alla citata strada provinciale fino ad incontrare il confine tra le particelle 1 e 3 del foglio n. 22; si risale detto confine fino alla predetta strada provinciale che si attraversa fino al confine tra le particelle 15 e 19 di detto foglio. Si segue poi tale ultimo confine e successivamente, attraversato un sentiero campestre, si prosegue lungo il confine tra le particelle 16 e 17; poi lungo quello tra le particelle 24ª e 17; poi lungo quello tra 24ᵇ e 17; tra 24ᵇ e 20 fino ad incontrare la strada vicinale Montone 1° che si risale fino ad incontrare la strada vicinale Montone II. Si prosegue per quest'ultima lungo il confine della particella 21 fino ad incontrare la particella 30. Da questo punto si prosegue lungo il confine tra la particella 30 e le particelle 21, 36, 22, 37, del foglio n. 22; 392, 393, 394, 424 del foglio n. 9; nonchè lungo il confine tra la particella 396 del foglio n. 9 e la particella 70 del foglio n. 30; e quindi, lungo il confine tra la particella 396 del foglio n. 9 e 6 del foglio n. 30, si giunge alfine alla strada comunale Casertavecchia-Casola, che si risale lungo la particella 396 del foglio n. 9 fino al limite di confine con la particella 424. Da questo punto si attraversa la strada fino a ricongiungersi col punto di incontro sul ciglio destro della detta strada in cui convergono i confini delle particelle 379, 407, 409 del foglio n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Caserta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 13

L'anno 1967, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 10,30 in Caserta e negli uffici dell'amministrazione provinciale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Caserta per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per discutere sul seguente oggetto all'ordine del giorno:

CASERTA - Frazione Casertavecchia - estensione vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente, riscontrata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità, delibera l'imposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri **3 e 4** della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla seguente località:

CASERTAVECCHIA - Zona circostante il Borgo medioevale.

Delimitazione:

La zona ha la figura di una fascia ad anello delimitata: verso l'interno dalla linea di confine con il Borgo medioevale già vincolato ai sensi della stessa legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale del 28 ottobre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1962, n. 282 e verso l'esterno dalla seguente linea:

Dal ciglio destro della strada Casertavecchia-Casola, salendo verso Casertavecchia, lungo il confine della particella 407, foglio n. 9 con le particelle 409 e 408 fino alla strada comunale Pozzo.

Da questo punto si segue la strada comunale Pozzo fino ad incontrare la particella 364. Da questo punto si segue il confine tra le particelle 364 e 476 fino alla strada comunale Sommacco. Da questo punto si segue la strada comunale Sommacco fino al confine tra le particelle 450 e 349. Da questo punto si risale lungo detto confine e successivamente si prosegue lungo il confine tra le particelle 337 e 349; poi lungo quello tra le particelle 337 e 339; poi lungo quello tra le particelle 336 e 339, proseguendo poi lungo il confine tra le particelle 336 e 338, lungo quello tra le particelle 335 e 338 e successivamente lungo quello tra le particelle 332 e 338 fino ad incontrare la strada vicinale Feleco.

Da questo punto si prosegue lungo detta strada seguendo il confine della particella 332 fino ad incontrare la strada comunale Lupara.

Si segue quest'ultima sempre lungo il confine della particella 332, fino a dove inizia la strada vicinale Fontana Maddalena. Si prosegue per quest'ultima strada fino al confine tra le particelle 256 e 249; si procede per detto confine fino ad incontrare la particella 428; si attraversa in tale punto il sentiero campestre e si prosegue lungo il confine tra le particelle 416 e 248 fino al limite di confine tra i fogli numeri 9 e 8. Di qui si prosegue lungo il confine tra la particella 416 del foglio n. 9 e la particella 231 del foglio n. 8 fino ad incontrare la particella 232 del foglio n. 8. Da questo punto seguendo il confine tra le particelle 232 e 231 si arriva alla strada provinciale Mezzano-Casola, che si attraversa proseguendo poi lungo il confine tra le particelle 535 e 672, poi lungo quello tra la particella 525 e il sentiero campestre; poi lungo quello tra la particella 754 e detto sentiero fino ad incontrare la strada S. Pietro. Si prosegue verso sud lungo detta strada fino ad incontrare il confine della particella 540 che si costeggia lungo il sentiero fino al confine con la particella 541. Da questo punto si segue il confine tra le particelle 540 e 541; poi quello tra le particelle 538 e 541; poi quello tra le particelle 538 e 542 fino ad incontrare la strada. Si risale questa lungo il confine della particella 542 fino ad incontrare il confine tra le particelle 542 e 536. Si risale lungo detto confine fino al punto che disterà m. 20 da ciglio a sud della strada provinciale Mezzano-Casola; da questo punto si prosegue lungo una linea immaginaria distante 20 metri dal predetto ciglio sud, parallelamente alla citata strada provinciale fino ad incontrare il confine tra le particelle 1 e 3 del foglio n. 22; si risale detto confine fino alla predetta strada provinciale che si attraversa fino al confine tra le particelle 15 e 19 di detto foglio. Si segue poi tale ultimo confine e successivamente, attraversato un sentiero campestre, si prosegue lungo il confine tra le particelle 16 e 17; poi lungo quello tra le particelle 24ª e 17; poi lungo quello tra 24ᵇ e 17; tra 24ᵇ e 20 fino ad incontrare la strada vicinale Montone I che si risale fino ad incontrare la strada vicinale Montone II.

Si prosegue per quest'ultima lungo il confine della particella 21 fino ad incontrare la particella 30. Da questo punto si prosegue lungo il confine tra la particella 30 e le particelle 21, 36, 22, 37, del foglio n. 22; 392, 393, 394, 424 del foglio n. 9; nonchè lungo il confine tra la particella 396 del foglio n. 9 e la particella 70 del foglio n. 30; e quindi, lungo il confine tra la particella 396 del foglio n. 9 e 6 del foglio n. 30, si giunge alfine alla strada comunale Casertavecchia-Casola, che si risale lungo la particella 396 foglio n. 9 fino al limite di confine con la particella 424. Da questo punto si attraversa la strada fino a ricongiungersi col punto d'incontro sul ciglio destro della detta strada in cui convergono i confini delle particelle 379, 407, 409 del foglio n. 9.

Detta zona risulta rappresentata sulla planimetria allegata, come parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(8540)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Bonadè Paolo, residente in Piacenza, dal 25 novembre 1970.
Malvasi Antonio, residente in Trebisacce, distretto notarile di Cosenza, dal 24 dicembre 1970.

(8576)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1970, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.173.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8598)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Cedro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1970, il comune di Santa Maria del Cedro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.154.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8599)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1970, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.333.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8606)

Autorizzazione al comune di Bultei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1970, il comune di Bultei (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8607)

Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1970, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8608)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1970, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.348.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8609)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1970, il comune di Sant'Elena Sannita (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.769.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8610)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1970, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.909.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8611)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1970, registro n. 69, foglio n. 231, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 dicembre 1966 dalla prof.ssa Abbenanti Campisi Emma, avverso l'ordinanza ministeriale 30 maggio 1966 e la C. M. n. 241 di pari data, che hanno escluso dal beneficio della proroga degli incarichi di insegnamento i docenti non di ruolo di applicazioni tecniche maschili e femminili.

(8552)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1970, registro n. 69, foglio n. 229, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai professori Orsi Maria, Meggiolano Alice nata Pasquale, Dignani Adina e Lorenzetti Lelli Maria Teresa, per l'annullamento delle decisioni ministeriali con le quali è stato loro attribuito un assegno personale pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo al 1° ottobre 1963, con esclusione delle retribuzioni relative all'indennità di studio, all'assegno temporaneo ed alla indennità integrativa speciale.

(8557)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1970, registro n. 69, foglio n. 230, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 17 giugno 1967 dal prof. Tullio Mauro, avverso la decisione del provveditore agli studi di Vicenza che ha respinto il gravame gerarchico proposto dal medesimo insegnante contro la qualifica di « valente » attribuitagli, per l'anno scolastico 1965-66, dal preside della scuola media « G. G. Trissino » di Vicenza.

(8553)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° dicembre 1968 al 12 dicembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1861/68, 1910/68 e 1928/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % . . . . . per le esportazioni verso:	
	- i paesi delle zone B e C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39% .	30,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45% .	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5% .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5% e inferiore o uguale all'11% .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17% .	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25% .	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27% . .	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41% .	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41% .	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% .	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti «latte in blocchi», aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45% in peso .	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5% e inferiore o uguale al 21% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15%	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39% . . .	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45%	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82% per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito . .	106,50
	- i paesi della zona A (4) . .	130,00
	- gli altri paesi terzi .	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5) .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98% . . .	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5% .	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein .	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso . .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel-en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del-latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 99,75.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 99,75.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7415)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 10 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	626,25	626,25	626,25	626,39	626,10	626,25	626,45	626,39	626,25	626,50
Dollaro canadese	616,15	616,15	615,75	616,50	612,10	616,15	616,50	616,50	616,15	616,75
Franco svizzero	145,65	145,64	145,64	145,67	145,50	145,65	145,66	145,67	145,65	145,70
Corona danese .	83,54	83,54	83,52	83,515	83 —	83,54	83,51	83,515	83,54	83,55
Corona norvegese .	87,70	87,70	87,70	87,685	87,50	87,70	87,70	87,685	87,70	87,75
Corona svedese .	120,34	120,34	120,35	120,26	120,20	120,34	120,31	120,26	120,34	120,40
Fiorino olandese .	174,07	174,05	174,12	174,08	173,60	174,07	174,05	174,08	174,07	174,10
Franco belga .	12,62	12,62	12,62	12,6225	12,56	12,62	12,6225	12,6225	12,62	12,62
Franco francese	113,52	113,53	113,50	113,56	113,40	113,52	113,565	113,56	113,52	113,55
Lira sterlina .	1494 —	1494 —	1494,50	1494,90	1491,50	1494 —	1494,75	1494,90	1494 —	1494,75
Marco germanico .	172,51	172,45	172,50	172,51	172,40	172,51	172,50	172,51	172,51	172,54
Scellino austriaco .	24,27	24,27	24,2675	24,2735	24,10	24,27	24,275	24,2735	24,27	24,275
Escudo portoghese	21,83	21,83	21,85	21,835	21,50	21,83	21,95	21,835	21,83	21,84
Peseta spagnola	9 —	9 —	9 —	9,0025	8,80	9,02	9,005	9,0025	9 —	9 —

Media dei titoli del 10 settembre 1970

Rendita 5 % 1935	94,075
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	77,45
» 5 % (Ricostruzione)	83,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	81,675
» 5 % (Città di Trieste)	82,725
» 5 % (Beni esteri)	80,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,975
» 5,50 % » » 1968-83	82,125
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,325
» » » 5,50 % 1977 . .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,70
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	96,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1970

Dollaro USA .	626,42
Dollaro canadese .	616,50
Franco svizzero	145,665
Corona danese .	83,512
Corona norvegese	87,692
Corona svedese	120,285
Fiorino olandese	174,065
Franco belga	12,622
Franco francese	113,562
Lira sterlina .	1494,825
Marco germanico .	172,505
Scellino austriaco	24,274
Escudo portoghese	21,892
Peseta spagnola	9,004

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'assessore delegato del Presidente della Regione siciliana in data 7 marzo 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), e pone lo stesso in liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 14 aprile 1967 con il quale l'avv. Giuseppe Valvo veniva nominato commissario liquidatore della predetta azienda di credito;

Considerato che il medesimo avv. Giuseppe Valvo ha rassegnato le dimissioni, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonio Cosenz è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1970

Il Governatore: CARLI

(8558)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a due posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità artistica conseguita presso i licei artistici;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

c) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

d) diploma di perito agrimensore conseguito secondo lo ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi sede che verrà loro assegnata, essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni — ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 — per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta di identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva della amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato la prova orale e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 13.

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, e chi sia inquadrato nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salvo la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale con qualifica iniziale della carriera di concetto.

Art. 19.

A chi provenga da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 20.

Programma di esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida. Nozione di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva; applicazioni. Elementi di architettura. Disegno di edifici, di ponti, di sezioni stradali e di opere d'arte;

3) disegno topografico, disegni concernenti il corpo stradale; movimenti di terra e di sistemazioni stradali comprese le intersezioni.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3), anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

6) nozioni di statistica del traffico e di segnaletica stradale.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Registro n. 6, foglio n. 243

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 - ROMA

..l sottoscritt . . (cognome e nome) chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a due posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . a . il .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . rilasciato da . . . nell'anno . . . .,

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . lì . . . .

Firma
. . . .

Autentica della firma . . . .

(8524)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a ventidue posti di tecnico specializzato di laboratorio

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a ventidue posti di tecnico specializzato di laboratorio nel ruolo « tecnici specializzati delle case di cura » - categoria esecutiva.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

B) prestazione di servizio quale tecnico di laboratorio per almeno un anno presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici, oppure diploma di tecnico di laboratorio o titolo equipollente rilasciato da una scuola autorizzata. Detto requisito deve risultare da apposito attestato da allegare alla domanda di partecipazione al concorso;

C) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

D) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

E) cittadinanza italiana;

F) godimento dei diritti politici;

G) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

H) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *C*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2 della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani o vedove di caduti in guerra, o per servizio, o sul lavoro, ecc.).

I dipendenti a rapporto di impiego e di lavoro in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi possono partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (servizio gestione case di cura e di ricovero - ufficio V - sezione D in Roma, viale dell'Agricoltura - Eur, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilito dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli, di cui al successivo art. 8, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso, con elenco in duplice copia, i certificati comprovanti il possesso dei titoli professionali che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati ecc.).

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice, consisteranno in:

a) una prova scritta sui seguenti argomenti:

prelevamento, accettazione, conservazione e preparazione dei materiali patologici; mezzi di sterilizzazione, di disinfezione e di distruzione dei materiali infetti;

preparazione di terreni di coltura e colorazioni più comuni in batteriologia e istologia;

tenuta e osservazione degli animali da esperimento;

strisci di materiali patologici, inclusione di pezzi anatomici preparati per la colorazione; prelievo di materiale di autopsia da animali da esperimento;

allestimento di reazioni sierologiche (agglutinazione e deviazione del complemento) e materiali occorrenti;

b) una prova pratica sui seguenti argomenti:

uso del microscopio e del microtomo;

funzionamento dei termostati e delle autoclavi;

preparazione di soluzioni coloranti e comuni;

preparazione di soluzioni titolate;

prelevamento del sangue e di organi dagli animali di laboratorio;

materiali e loro uso per le prove sierologiche;

manutenzione e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio;

allestimento delle più comuni ricerche che si compiono nei laboratori di chimica biologica e di fisiopatologia;

uso delle bilance di precisione;

determinazioni colorimetriche e dosaggi di alcuni costituenti dei principali liquidi organici;

campo di applicazione dei metodi di elettroforesi e di spettrofotometria (elementi);

c) una prova orale sugli stessi argomenti indicati per la prova pratica.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci, saranno ammessi alla prova pratica e alla prova orale.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termini del precedente art. 9;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, o certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco comprovante la iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso la casa di cura più vicina alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati, invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Visto, *il presidente*: FANELLI

Visto, *il segretario*: SENNI

ALLEGATO

Carta bollata

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Viale dell'Agricoltura — 00100 ROMA-EUR

. . l . . sottoscritt . . . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . . il . . . . . (2) domanda di essere ammess . . . a partecipare al concorso a 22 posti di tecnico specializzato di laboratorio nel ruolo tecnici specializzati di laboratorio delle case di cura - categoria esecutiva. A tal fine . . l . . sottoscritt . . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito il . . . . presso . . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo della scuola o istituto);

e) di poter far valere il requisito di cui alla lettera *b*) dell'art 2 del bando di concorso per il quale allega il relativo attestato rilasciato dalla competente autorità;

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . . . . (5);

h) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . .) (6).

. . l . . sottoscritt . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli che intende far valere.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . è dispost. a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo .
(comprensivo del codice di avviamento postale).

Luogo e data

Firma

(da autenticarsi da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) (8).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione la qualifica e l'unità di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanne (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(8525)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati — in relazione alle esigenze di servizio — soltanto presso uffici periferici aventi sede in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado (diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7, lettera *f*) del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, san-

zioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7, lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del presente bando, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici, ovvero, per coloro che non abbiano ancora compiuto il 21° anno di età, l'insussistenza di alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8 della lettera *B*) del precedente art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prova di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) nozioni elementari sulla costituzione della Repubblica italiana.

B) Prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa, scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata della prova: trenta minuti. I candidati, che ultimassero la copiatura in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

C) Prova orale:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nelle seguenti sedi: Milano, Bologna e Cagliari.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno.

Alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia una votazione non inferiore ai sei decimi.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia, verrà data comunicazione almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Ai candidati che, avendo superato le prove scritte e quella pratica di dattilografia, conseguiranno l'ammissione alla prova orale, verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, indicando il voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

La prova orale non si intende superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza o preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-104-OM del Ministero della difesa-esercito, Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dello art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, *se iscritti, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art.* 19 *della legge* 2 *aprile* 1968, *n.* 482, *debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi in cui si riferisce l'iscrizione.*

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla saluta ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *g*), del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comando militare, da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 16.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici di cui all'art. 1 del presente bando. Per le successive destinazioni, l'amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	59.097
indennità integrativa speciale	»	21.589
assegno integrativo mensile non pens.le	»	7.084
Totale netto mensile	L.	87.770

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio, nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1970
Registro n. 21 Interno, foglio n. 368

(8527)

Diario delle prove scritte del concorso a trecentocinquanta posti di allievo vigile permanente

La prova scritta del concorso per esami a trecentocinquanta posti di allievo vigile permanente, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1969, avrà luogo il giorno 30 settembre 1970, alle ore 8,30, nelle sedi sotto elencate.

Sede di esame	per i candidati residenti e appartenenti ai comandi provinciali VV.FF. di:
—	—
Ancona	Ancona, Pesaro, Macerata
Bari	Bari, Brindisi, Lecce, Taranto
Bologna	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia
Brescia	Brescia, Bergamo, Cremona, Sondrio, Mantova
Cagliari	Cagliari
Caltanissetta	Caltanissetta, Agrigento, Enna
Catania	Catania, Siracusa, Ragusa
Catanzaro	Catanzaro, Cosenza
Firenze	Firenze, Arezzo, Perugia, Pistoia, Siena
Foggia	Foggia, Campobasso, Benevento
Genova	Genova, Imperia, La Spezia, Savona
L'Aquila	L'Aquila, Rieti, Terni
Livorno	Livorno, Grosseto, Lucca, Massa C., Pisa
Messina	Messina, Reggio Calabria
Milano	Milano, Como, Novara, Pavia, Piacenza, Varese
Napoli	Napoli, Caserta
Palermo	Palermo, Trapani
Pescara	Pescara, Chieti, Teramo, Ascoli Piceno
Potenza	Potenza, Matera
Salerno	Salerno, Avellino
Sassari	Sassari, Nuoro
Torino	Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Vercelli
Trieste	Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone
Venezia	Venezia, Belluno, Padova, Treviso
Verona	Verona, Vicenza, Trento, Rovigo
Roma-Capannelle	Roma, Viterbo, Latina, Frosinone

Per la prova scritta sono assegnate ai concorrenti non più di quattro ore di tempo.

(8571)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli a venti posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici.

Il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 23 luglio 1970 il decreto ministeriale 19 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1970, registro n. 12 Finanze, foglio n. 210, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a venti posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1966.

(8601)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta obbligatoria del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

La prova scritta del pubblico concorso a complessivi milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, avrà luogo il giorno 27 settembre 1970, con inizio alle ore 7, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Liceo scientifico statale « Galileo Ferraris », corso Montevecchio, 67;
2) Istituto tecnico commerciale « Germano Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20.

Sede di Milano:

1) Istituto tecnico commerciale statale « Carlo Cattaneo », piazza Vetra, 9;
2) Istituto tecnico per geometri, via Papa Gregorio XIV, 1;
3) Istituto tecnico « P. Verri », via Lattanzio, 38.

Sede di Verona:

1) Istituto tecnico commerciale e per geometri « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova, 66.

Sede di Venezia:

1) Istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Canevè, 93 - Mestre;
2) Liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82 Mestre.

Sede di Trieste:

1) Liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1.

Sede di Genova:

1) Istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazza della Zecca, 4;
2) Scuola media statale « L. Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6;
3) Scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46.

Sede di Bologna:

1) Liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
2) Scuola media « Zanotti », via Calori, 8.

Sede di Firenze:

1) Liceo scientifico « L. da Vinci », via G. Marignolli, 1;
2) Istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27;
3) Istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via Benedetto Dei, 56 (Palazzetto dello sport).

Sede di Ancona:

1) Liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
2) Scuola media « G. Leopardi », via V. Veneto, 9.

Sede di Roma:

1) Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
2) Istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
3) Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38.

Sede di Napoli:

1) Liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3 (Vomero);
2) Scuola media « Giulio Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
3) Scuola media « U. Saba », vico Acitillo (Vomero);
4) Liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
5) Liceo « Umberto I », via Carducci, 1.

Sede di Bari:

1) Istituto tecnico statale per geometri, via Cavour, 249;
2) Liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244.

Sede di Reggio Calabria:

1) Istituto magistrale « T. Gulli », via V. Emanuele, 69;
2) Liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25.

Sede di Palermo:

1) Liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s. n.;
2) Liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
3) 2° istituto tecnico industriale, via La Marmora, 66;
4) Istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III », via Duca della Verdura, 48;
5) Liceo scientifico « G. Galilei », viale del Fante, s. n.

Sede di Cagliari:

1) Liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 2 settembre 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI RUGIU

(8639)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Nomina del vincitore della condotta medica del comune di Carrù

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2931 in data 18 giugno 1970, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica comunale di Carrù;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Capozza Gaetano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Capozza Gaetano, nato a Lecce il 25 agosto 1916, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Carrù.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Carrù, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 28 agosto 1970

Il medico provinciale: LELLIS

(8563)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1970, n. **11.**

Approvazione di una modifica al piano regolatore generale del comune di Bolzano (legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 28 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata la seguente modifica al piano regolatore generale del comune di Bolzano:

modifica della destinazione della p. f. 28 e p. ed. 547 c. c. Gries (via Fagò) da « zona di verde privato » in « zona di attrezzature collettive ».

Con la presente legge sono modificati, limitatamente alla variante di cui sopra, gli elementi grafici 4) e 5) del piano regolatore generale del comune di Bolzano elencati nell'articolo unico della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, concernente l'approvazione del piano regolatore generale dl comune di Bolzano.

Detti grafici, corredati con un foglio di rettifica firmato dal presidente della giunta provinciale e rappresentante la suelencata modifica, formano parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, p. *il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(8413)

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1970, n. **12**.

Approvazione di tre modifiche al piano regolatore generale del comune di Brunico (legge provinciale 2 ottobre 1965, n. 11).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 28 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvate le seguenti modifiche al piano regolatore generale del comune di Brunico:

1) Brunico (città): spostamento di m. 5 in media del viale pedonale sito sulla sponda destra del rio Rienza verso il Rienza stesso;

2) Teodone: destinazione delle pp. ff. 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, C.C. Teodone, incluse nel piano regolatore generale vigente nelle zone residenziali per ville, ad attrezzature scolastiche;

3) Riscone: trasformazione di una parte delle pp. ff. 530/2, e 530/1, complessivamente 800 m², inserita nel piano regolatore vigente quale zona di posteggi (parcheggi) e per una piccola parte quale zona rurale, in zona residenziale per case semplici con orti (4).

Con la presente legge sono modificati, limitatamente alle varianti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) gli elementi grafici 2, 3 e 4 del piano regolatore generale del comune di Brunico, elencati nell'articolo unico della legge provinciale 2 ottobre 1965, n. 11, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Brunico.

Detti grafici, corredati con fogli di rettifica firmati dal presidente della giunta provinciale rappresentanti le suelencate modifiche, formano parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, p. *il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(8414)

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 1970, n. **13**.

Concessione assegno integrativo mensile al personale provinciale e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno integrativo mensile concesso al personale provinciale in attività di servizio ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1969, n. 14, verrà corrisposto nella medesima misura dal 1° luglio 1970 fino alla data dalla quale avranno effetto per i dipendenti provinciali i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni determinanti ai sensi dell'art. 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modifiche.

Art. 2.

Alla maggiore spesa per l'anno in corso, valutata in complessive L. 47.500.000, si farà fronte mediante l'utilizzo di parte delle economie previste su alcuni capitoli di spesa afferenti gli interessi passivi su mutui da assumere, per effetto della mancata assunzione dei mutui stessi durante il primo semestre corrente anno.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni nella parte II spese:

Capitoli in aumento:		
Cap. 20		L. 32.500.000
Cap. 180		» 15.000.000
	Totale	L. 47.500.000
Capitoli in diminuzione:		
Cap. 420		L. 17.500.000
Cap. 780		» 30.000.000
	Totale	L. 47.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8415)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.